

CONVENZIONE ITALO - MONEGASCA DI SICUREZZA SOCIALE DEL 12 FEBBRAIO 1982

ATTESTATO RIGUARDANTE IL DIRITTO ALLE PRESTAZIONI SANITARIE IN NATURA IN CASO DI CURE URGENTI

Convenzione: Art.10 par.3 (solo per le cure urgenti); art.11 par.1 lett. a e par.3; art.37
Accordo amministrativo : Art. 12; art. 40

L'attestato non può essere rilasciato agli esercenti una libera professione o ai titolari di pensione acquisita a titolo di una attività libero-professionale.

- | | | | |
|--------------------------|------------------------|--------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> | Lavoratore subordinato | <input type="checkbox"/> | Titolare di pensione o rendita
(regime lavoratori subordinati) |
| <input type="checkbox"/> | Lavoratore autonomo | <input type="checkbox"/> | Titolare di pensione o rendita
(regime lavoratori autonomi) |

1

1.1	Cognome	Nome	Cognome da nubile	Data di nascita
.....				
1.2	Nazionalità			
1.3	Indirizzo nel Paese di residenza (1)			
1.4	Numero d'iscrizione			

2

Familiari (2)

2.1	Cognome	Nome	Cognome da nubile	Data di nascita	Parentela
.....					
.....					
.....					
2.2	Indirizzo nel Paese di residenza (3)				

3

Diritto alle prestazioni

3.1	<input type="checkbox"/>	La persona indicata al quadro 1	<input type="checkbox"/>	i familiari indicati al quadro 2
3.2	Ha/Hanno diritto alle prestazioni in natura			
	dal al			

4	Istituzione competente	
4.1	Denominazione :
4.2	Indirizzo (1)
4.3	Timbro	
	4.4	Data
	4.5	Firma

AVVERTENZE

Il presente modulo deve essere compilato in stampatello, utilizzando unicamente le linee apposite punteggiate. Esso è composto di 2 pagine e deve essere trasmesso sempre completo di tutte le pagine anche se una qualsiasi di esse non reca alcuna indicazione.

L'Istituzione competente compila il modulo e lo consegna all'interessato, oppure lo trasmette all'Istituzione del luogo di dimora, ove sia stato emesso su richiesta di quest'ultima.

AVVERTENZE PER L'ASSICURATO E PER I FAMILIARI

- a) Il presente documento permette alle persone sopra nominate, che si trovino in temporaneo soggiorno nel territorio dell'altro Paese, di ottenere, nel caso di necessità immediata, le prestazioni in natura di malattia e maternità, e, per il solo lavoratore assicurato, le prestazioni per infortunio e malattia professionale.
- b) Il modulo deve essere presentato all'Istituto di assicurazione del Paese di temporaneo soggiorno e cioè:
 - In Italia, per la totalità degli assistiti, all'Unità Locale Socio Sanitaria (ULSS) competente per territorio;
per il personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile, all'ufficio di Sanità Marittima e Aerea, del Ministero della Sanità, competente per territorio;
 - Nel PRINCIPATO DI MONACO.

NOTE

- (1) Via, numero, codice postale, località, Paese.
- (2) Indicare soltanto i familiari che si recano in temporaneo soggiorno nell'altro Paese.
- (3) Da indicare solo qualora l'indirizzo dei familiari differisca da quello del lavoratore o del titolare di pensione o rendita.